

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1786 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che ai pagamenti intermedi per i programmi di sviluppo rurale si applichi l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce le regole relative all'interruzione dei termini di pagamento. L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale. Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni dell'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 deve riferirsi solo alla possibilità per l'ordinatore sottodelegato, di chiedere informazioni supplementari e interrompere il relativo termine di pagamento intermedio nel caso in cui una dichiarazione di spesa sia incompleta o la Commissione necessiti di chiarimenti a causa di informazioni incomplete, incoerenze o differenze di interpretazione.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare o disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti della Commissione adottati ai sensi di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
